

(N. 2200)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI** e **SALATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1967

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, contempla al n. 38 della tabella numero 4 allegata, la sordità da rumori, malattia professionale riconosciuta per gli addetti alle seguenti lavorazioni:

- a) lavoro dei calderai;
- b) ribaditura dei bulloni;
- c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
- d) prove dei motori a scoppio;
- e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;
- f) condotta di aeromobili;
- g) fabbricazione di chiodi;
- h) lavoro dei telai.

I lavoratori colpiti da tale tecnopatia possono avanzare domanda per essere ammessi ad indennizzo, sempre che la malattia professionale si manifesti non oltre un anno

dalla data di abbandono della lavorazione nociva.

Intanto in molti lavoratori esposti al rischio della sordità da rumori la manifestazione si verifica spesso dopo il termine massimo previsto.

Di conseguenza per questi lavoratori è definitivamente preclusa ogni possibilità di avanzare richiesta di indennizzo all'Istituto assicuratore.

Per un atto di giustizia, si rende, pertanto, necessario apportare una modifica alle vigenti disposizioni per consentire ai lavoratori colpiti da sordità da rumori, di poter usufruire delle prestazioni previste.

Con l'articolo unico del presente disegno di legge si chiede appunto di elevare il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, da un anno a tre anni, onde colmare la lacuna esistente nell'attuale legislazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordità da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è elevato da uno a tre anni.